

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 agosto 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 marzo 2016, n. 11.

**Modifiche del regolamento sulla coltivazione,  
raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali,  
piante aromatiche e piante selvatiche. (16R00215) Pag. 1**

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2016, n. 1.

**Riforma organica delle politiche abitative e ri-  
ordino delle Ater. (16R00268) ..... Pag. 2**

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 2.

**Istituzione dell'Ente regionale per il patrimo-  
nio culturale della Regione Autonoma Friuli Ve-  
nezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in  
materia di cultura. (16R00269)..... Pag. 18**


**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 7.

**Modifica alla legge regionale 12 novembre  
2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia  
di cooperazione sociale). (16R00260)..... Pag. 29**

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. 8.

**Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001,  
23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 18/1983, 36/2015  
e interpretazione autentica dell'articolo 14, com-  
ma 1, della legge regionale 40/2010. (16R00292).. Pag. 29**





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 marzo 2016, n. 11.

**Modifiche del regolamento sulla coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II  
del 22 marzo 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 dell'8 marzo 2016;

E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:

«1. Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l'Area formazione professionale in lingua italiana.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:

«3. L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutta, viti e orticoltura "Laimburg" o dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutta-viticultura e il giardinaggio in lingua italiana ed è composta dai docenti del corso.».

Art. 2.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:

«Art. 7 (Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche). — 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di raccolta di cui all'art. 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica nonché dall'Area formazione professionale in lingua italiana, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l'Area formazione professionale in lingua italiana ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:

a) come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;

b) metodi/tecniche di raccolta;

c) quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante officinali e aromatiche selvatiche e di frutti selvatici.

3. L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutta, viti e orticoltura "Laimburg" o dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutta-viticultura il giardinaggio in lingua italiana ed è composta dai docenti del corso.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 marzo 2016

KOMPATSCHER

16R00215



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2016, n. 1.

**Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.**

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 22 febbraio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Capo I*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12, e dell'art. 5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alle disposizioni previste in materia di aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

2. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Si-

stema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative).

3. La presente legge disciplina in particolare:

a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative;

b) l'insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, l'efficiamento energetico, l'autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell'abitare;

c) il riordino istituzionale e organizzativo delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea);


b) caratteristiche dell'alloggio sociale: le caratteristiche tipologiche degli alloggi come definite dai regolamenti rispettivamente riferiti alle azioni individuate dalla presente legge al fine di renderli adeguati ai beneficiari finali;

c) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;

d) interventi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

e) prima casa: alloggio di proprietà o in locazione, adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei beneficiari finali, avente destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2009, in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

f) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;



g) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

#### Capo I

#### PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

#### Sezione I

#### LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

### Art. 3.

#### *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso.

2. A tal fine la Regione:

a) individua e definisce le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale;

b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo ampliamento, attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

c) predispose il Programma regionale per le politiche abitative di cui all'art. 4, ponendo particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e agli interventi rivolti, da un lato, al miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, e, dall'altro, allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano;

d) definisce le azioni in ambito delle politiche abitative, ivi compresi i requisiti degli operatori, i requisiti soggettivi di accesso alle stesse, proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

e) stabilisce i massimali di costo e le caratteristiche tipologiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

f) esercita il controllo sull'attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.

### Art. 4.

#### *Programma regionale delle politiche abitative*

1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso:

a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;

b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;

c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuovere il ricorso in via prioritaria;

d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.

2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la giunta regionale valuta le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'art. 5 nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 6.

3. La giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 6/2006.

4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.

### Art. 5.

#### *Commissione regionale per le politiche socio-abitative*

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede;


b) dall'assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;

c) dal direttore centrale competente in materia di edilizia, o suo delegato;

d) dal direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;

e) dai direttori generali delle Ater di cui all'art. 39, o loro delegati;

f) dai sindaci dei comuni ove hanno sede le Ater della Regione;





g) da cinque rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali indicati dal Consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater.

3. Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.

4. La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia.

6. La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

7. La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'art. 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'art. 6.

8. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

#### Art. 6.

##### *Osservatorio regionale sulle politiche abitative*

1. Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore.

2. In particolare l'Osservatorio:

a) raccoglie i dati disponibili a livello intercomunale sulla realtà abitativa acquisendoli per il tramite dello sportello risposta casa di cui all'art. 7;

b) cura la tenuta e l'aggiornamento della banca dati sulla condizione abitativa regionale, quale strumento fondamentale per rilevare:

1) l'entità della domanda di alloggi e le specifiche esigenze abitative, anche con carattere d'urgenza;

2) la consistenza del patrimonio immobiliare a uso abitativo disponibile;

c) supporta:

1) la fase di valutazione dello stato di attuazione dei programmi allo scopo di porre in essere gli eventuali interventi correttivi o sostitutivi;

2) la fase di verifica dell'efficacia delle politiche abitative;

d) elabora, analizza e valuta i dati anche allo scopo di formulare proposte di indirizzo in materia di politiche abitative.

3. La banca dati sulla condizione abitativa è alimentata anche dai dati acquisiti dallo sportello risposta casa, secondo le modalità di cui all'art. 7, in coordinamento con altre iniziative della stessa natura e finalità promosse dalla Regione quale l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 6/2006.

#### Sezione II

##### LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE

#### Art. 7.

##### *Sportello risposta casa*

1. Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all'esercizio del diritto all'abitazione.

2. In particolare le Unioni territoriali intercomunali attraverso la funzione di Sportello:


a) acquisiscono i dati dei richiedenti gli alloggi in relazione alla specifica esigenza abitativa;

b) acquisiscono i dati relativi alla disponibilità di alloggi.

3. Per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2, lettera a), e nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Unione territoriale intercomunale può avvalersi, oltre che dei comuni alla stessa aderenti, anche di altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che operano nel settore dell'edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

4. Nel determinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, l'Unione territoriale intercomunale individua il personale da adibire alle funzioni di sportello, avvalendosi anche di personale Ater per integrare l'esercizio delle funzioni di gestione, sulla base di appositi accordi sottoscritti tra i due enti.

5. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la formazione del personale da adibire alle funzioni di sportello. A tal fine può organizzare corsi di formazione avvalendosi del personale regionale, che vi provvede nell'ambito della propria attività d'ufficio, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



## Art. 8.

*Tavoli territoriali per le politiche abitative*

1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'art. 5.

2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare:

*a)* rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorità di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di cui all'art. 7;

*b)* collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;

*c)* presentano proposte di intervento alla giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;

*d)* realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.

3. Partecipano al Tavolo:

*a)* un rappresentante per ogni comune aderente all'Unione territoriale intercomunale;

*b)* un rappresentante per ogni «Servizio sociale dei comuni» delle Unioni territoriali intercomunali;

*c)* il direttore generale per ogni Ater di riferimento;

*d)* un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;

*e)* un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli-Venezia Giulia.

*f)* un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale.

4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.

6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione.

Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.

7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.

## Art. 9.

*Funzioni dei comuni*

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i comuni rappresentano al Tavolo di cui all'art. 8 le priorità abitative del proprio territorio e a tal fine:

*a)* rilevano i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale, agendo, quale ente di prossimità, come articolazione dello Sportello;

*b)* formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al comune;

*c)* propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione;

*d)* propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata, mediante la formazione di graduatorie intercomunali, con procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari anche con eventuale riserva, in tutto o in parte, a favore dei residenti o di chi presta attività lavorativa nei comuni ove hanno sede gli alloggi;

*e)* promuovono sinergie fra i soggetti che realizzano programmi di edilizia residenziale sociale (social housing), sostenendo la collaborazione tra pubblico e privato;

*f)* segnalano la presenza nel territorio comunale di alloggi o fabbricati a scopo residenziale non utilizzati di proprietà dello Stato e/o di enti pubblici.

## Art. 10.

*Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana*

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.



3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento:

a) recupero all'interno dei centri storici, come individuati ai sensi dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PURG, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 maggio 1978, n. 0481/Pres. (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);

b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;

c) recupero e costruzione in zone rurali e montane, attuato nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree.

4. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.

## Capo II

### ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABIATIVE

#### Sezione I

##### FORMA DEGLI INCENTIVI

#### Art. 11.

##### Misure di sostegno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, nonché a sostenere l'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa, l'installazione di ascensori in edifici pubblici e privati e gli interventi di manutenzione finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico e di recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 10. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere, anche in spesa corrente, la locazione e a fronteggiare l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.

2. I contributi di spesa corrente o in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in un'unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni.

3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Le Ater possono utilizzare gli incentivi anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi.

L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

5. L'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa è sostenuto anche dal Fondo di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

6. Nella definizione delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti, la Regione verifica l'attuazione e il finanziamento di politiche abitative nazionali e promuove in via prioritaria il ricorso agli interventi nazionali.

#### Art. 12.

##### Funzioni normative della Regione

1. La Regione disciplina le azioni di cui alla sezione II del presente capo con appositi regolamenti da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere. Con i regolamenti sono disciplinati:

- a) i tipi e le caratteristiche degli interventi;
- b) i requisiti degli operatori e dei beneficiari, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi;
- c) le tipologie e le misure delle agevolazioni;
- d) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione, l'occupazione e l'alienazione degli alloggi;
- e) gli obblighi dei beneficiari e le relative sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

2. Gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218.

#### Art. 13.

##### Elementi comuni agli atti di accordo vincolante

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) modalità di individuazione dei beneficiari finali degli interventi;
- b) pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;
- c) requisiti degli operatori e dei beneficiari finali e individuazione delle categorie di cui all'art. 12;
- d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;





- e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;
- f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;
- g) durata degli accordi;
- h) obblighi e vincoli posti in capo agli operatori e ai beneficiari finali.

2. Gli atti di accordo vincolante di cui al comma 1, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i comuni sedi dell'intervento, prevedono, tra l'altro, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi medesimi, nonché le eventuali relative conseguenze in caso di inosservanza degli stessi.

#### Art. 14.

##### *Particolari misure di sostegno*

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica.

2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali i regolamenti di cui all'art. 12 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.

#### Sezione II

##### AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE

#### Art. 15.

##### *Attuazione del Programma regionale delle politiche abitative*

1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'art. 4 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:

- a) edilizia sovvenzionata;
- b) edilizia convenzionata;
- c) edilizia agevolata;
- d) sostegno alla locazione;
- e) contrasto alla morosità incolpevole;
- f) garanzie.

#### Art. 16.

##### *Edilizia sovvenzionata*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da:

- a) alloggi di proprietà delle Ater e degli enti locali;
- b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.

#### Art. 17.

##### *Edilizia convenzionata*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.

2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.


4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

#### Art. 18.

##### *Edilizia agevolata*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.

2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.



3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

#### Art. 19.

##### *Sostegno alle locazioni*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d*), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

2. I soggetti attuatori sono i comuni, anche in forma associata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai comuni che abbattano i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

#### Art. 20.

##### *Contrasto alla morosità incolpevole*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e*), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietà o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. I soggetti attuatori sono i comuni, anche in forma associata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.

#### Art. 21.

##### *Garanzie*

1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *f*), è finalizzata a sostenere i privati cittadini favorendo l'accesso al credito erogato da banche rivolto all'acquisizione in proprietà della prima casa o alla locazione ovvero alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici o di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici.

2. L'acquisizione in proprietà della prima casa o la locazione è sostenuta anche dalle garanzie integrative di cui all'art. 5, commi da 4 a 14, della legge regionale n. 4/2001, per gli interventi e con i criteri e modalità di cui al relativo regolamento di attuazione.

### *Sezione III*

#### ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE

#### Art. 22.

##### *Social housing*

1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social housing sono attuati dai comuni, dalle Ater, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati anche ad ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato per favorire l'accesso a un'abitazione a particolari categorie di individui e nuclei familiari che per condizione economica, da un lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata e, dall'altro, non sono comunque in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.



## Art. 23.

*Installazione di ascensori in edifici pubblici e privati*

1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori in immobili pubblici e privati con più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

## Art. 24.

*Autorecupero*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

## Art. 25.

*Coabitare sociale*

1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell'ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato.

2. Attesa la peculiarità e l'innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

## Art. 26.

*Forme innovative*

1. La giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere.

4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.

*Sezione IV*

## REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI

## Art. 27.

*Requisiti delle imprese di costruzione*

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e possedere una classifica, di cui all'art. 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

## Art. 28.

*Requisiti delle cooperative edilizie*

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. Ai fini di cui al comma 1 gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari;





b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;

c) essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai beneficiari delle agevolazioni per interventi di edilizia convenzionata di cui all'art. 17.

3. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

4. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa.

#### Art. 29.

##### *Requisiti minimi dei beneficiari finali*

1. I regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE);

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

#### Art. 30.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla sezione II del presente capo hanno l'obbligo

di richiedere al comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione.

2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.

3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell'alloggio e a non sublocarlo.

4. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa.

5. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

7. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.

#### Art. 31.

##### *Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi*

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 30 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

2. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione intervenuti successivamente ai periodi di obbligo come individuati dall'art. 30 e dai regolamenti attuativi delle singole azioni, comportano la revoca dell'incentivo a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento con obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero la restituzione della quota capitale residua dell'anticipazione maggiorata degli interessi calcolati una tantum al tasso legale.

3. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'art. 30, comma 5, e non rientrano nella residenza nel termine ivi indicato, è disposta la revoca o la decadenza con le modalità di cui al comma 2.





4. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 del codice di procedura civile.

5. Sono fatti salvi i casi in cui l'inosservanza agli obblighi di cui all'art. 30 sia conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

#### Art. 32.

##### *Successione nell'immobile*

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l'incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio, ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c).

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo.

Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.

#### Art. 33.

##### *Trasferimento degli incentivi*

1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al coniuge o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c).

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato.

### TITOLO III

#### STRUMENTI FINANZIARI

##### *Capo I*

#### FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE

#### Art. 34.

##### *Fondi per l'edilizia residenziale*

1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.

2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.

3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.

#### Art. 35.

##### *Fondi immobiliari per il social housing*

1. La Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, in attuazione dell'articolo 22, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia ai sensi dell'art. 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili.

3. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere, in funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione e nei limiti e nel rispetto dell'autonomia della società di gestione del risparmio, il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la presenza della Regione nel comitato consultivo del fondo.

4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nel territorio regionale.

La giunta regionale trasmette successivamente la relazione alla Commissione consiliare competente.



## TITOLO IV

RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER

## Capo I

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

## Art. 36.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione

regionale delle politiche abitative.

2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le funzioni e le attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.

3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.

## Art. 37.

*Aziende territoriali per l'edilizia residenziale*

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito, Ater, istituite con l'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di Statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal direttore generale e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia.

3. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.

4. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e a tal fine gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.

5. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi delle Ater:

- a) il Direttore generale di ciascuna Azienda;
- b) il Collegio unico dei revisori dei conti.

## Art. 38.

*Funzioni delle Ater*

1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative e, in particolare, provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;

c) realizzare per conto degli enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;

d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;

e) fornire agli enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;

f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;

g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;

h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli per le politiche abitative di cui all'art. 8;

i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;

j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'art. 8, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;

k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;



l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.

2. Per le attività di cui a comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'art. 7 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.

4. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale n. 1072/1969.

#### Art. 39.

##### *Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia, tra coloro che possiedono un diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

2. Il direttore generale è l'organo di vertice dell'Azienda che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata e individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione. È responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e delle relazioni istituzionali e assolve le funzioni di rappresentanza legale e di organo di amministrazione dell'ente. Sovrintende inoltre alla gestione dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Quando leggi regionali o altri atti normativi menzionano l'amministratore unico o il direttore delle Ater, la menzione si intende riferita al direttore generale.

4. In particolare il direttore generale:

a) adotta lo statuto di cui all'art. 37, il regolamento di organizzazione e le eventuali modifiche;

b) nomina e revoca le figure dirigenziali dell'Azienda;

c) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;

d) adotta il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;

e) assume gli atti amministrativi di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna;

f) risponde alla giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente per materia, del proprio operato svolto nell'ambito della programmazione regionale;

g) adotta i Piani di vendita degli alloggi alienabili da sottoporre all'approvazione preventiva della giunta regionale;

h) approva i regolamenti interni sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza dei direttori e la dotazione organica del personale;

i) esercita, altresì, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali;

j) nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato dalle figure dirigenziali tra le quali individua e nomina il suo sostituto per lo svolgimento delle funzioni in caso di impedimento o assenza.

5. Ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore generale, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di lavoro individuale di diritto privato di durata massima quinquennale. La giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto ivi compresa l'attribuzione degli obiettivi e le conseguenze del loro mancato raggiungimento, la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. Il contratto di lavoro del direttore generale è rinnovabile e revocabile. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla cessazione dell'incarico del Presidente della Regione.

7. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, provvede alla revoca dell'incarico di direttore generale con conseguente risoluzione in via anticipata del contratto di lavoro.

#### Art. 40.

##### *Conferenza del sistema regionale delle Ater*

1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Direttori generali delle singole aziende.

2. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all'adozione di procedure, comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia.





3. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia convoca la Conferenza in ordine all'attuazione del Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4. La Direzione centrale convoca, altresì, la Commissione ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

#### Art. 41.

##### *Collegio unico dei revisori dei conti*

1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti.

I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Il nominativo del presidente del Collegio è indicato dalla minoranza. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per l'individuazione del rimborso annuale e del limite massimo dello stesso, spettante a ciascun componente effettivo per le spese accessorie e di missione.

3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

4. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo è disposto il subentro di un componente supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia.

5. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

6. Il Collegio unico dei revisori dei conti attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando ai rispettivi Direttori generali, con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata.

7. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

8. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ater, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente in materia di edilizia al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

9. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

10. Il Collegio di concerto con la Conferenza dei direttori generali elabora lo schema tipo del bilancio.

#### Art. 42.

##### *Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi*

1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della presente legge.

2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.

3. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:

- a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
- b) dal direttore generale dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- c) da un rappresentante dei comuni nei quali opera l'Ater designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.

4. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.

#### *Capo II*


##### STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER

#### Art. 43.

##### *Fonti di finanziamento*

1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione della presente legge;
- c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;





d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 38;

h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater;

conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

#### Art. 44.

##### *Fondo sociale*

1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;

b) i comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;

c) la Regione con finanziamenti all'uso stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12 con riferimento all'azione di cui all'art. 16.

3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.

4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Direttore generale dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza dei direttori generali, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della giunta regionale.

#### Art. 45.

##### *Bilancio*

1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il direttore generale approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il direttore generale approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'art. 41, comma 10; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.

5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### *Capo III*

#### FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER

#### Art. 46.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. La giunta regionale, tramite l'Assessore competente, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3. Le determinazioni del direttore generale relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di attività edile e manutentiva, alle piante organiche e agli incarichi dirigenziali sono trasmesse alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. In assenza di osservazioni da parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, le determinazioni diventano esecutive.

### *Capo IV*

#### DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER


#### Art. 47.

##### *Stato giuridico e trattamento economico del personale*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ater è regolato su base contrattuale collettiva e individuale.

2. Al personale non dirigente delle Ater è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CI-SPEL, fatto salvo quanto disposto per il direttore generale. La giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo, a esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale n. 13/1998.

3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale.



## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI

## Capo I

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 48.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001*

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 le parole: «la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 è inserito il seguente:

«4-bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.».

3. Al comma 9 dell'art. 5 è aggiunto il seguente periodo: «Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.».

## Art. 49.

*Concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sotto utilizzo*

1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale n. 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763 (Legge regionale n. 15/2014, art. 9, commi 26-34. Approvazione graduatorie delle domande finalizzate alla concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014. (euro 11.296.028,07)), come rettificata con la successiva deliberazione 6 novembre 2015, n. 2189 (legge regionale n. 15/2014 art. 9, commi da 26 a 34. Contributi in conto capitale a sostegno di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono.

Prenotazione risorse residue a seguito variazione al pag e rettifiche graduatorie di cui alla dgr 1763/2015 (euro 203.971,00)), per gli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2015 non sono stati emessi i provvedimenti di concessione a causa della mancata presentazione dei documenti richiesti dal Servizio edilizia, derivante dallo stretto margine temporale disponibile, a condizione che tali documenti siano presentati entro il termine perentorio del 30 aprile 2016.

## Capo II

## ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

## Art. 50.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) i commi da 16 a 21 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

d) i commi 52 e 53 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

e) i commi da 38 a 50 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);


h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative);

i) i commi da 35 a 59 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

## Art. 51.

*Disposizioni transitorie*

1. Le norme abrogate dall'art. 50 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.



2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'art. 5.

3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.

4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

5. Nelle more dell'efficacia del trasferimento di funzioni alle Unioni territoriali intercomunali, le funzioni a esse attribuite dalla presente legge sono esercitate congiuntamente dai Comuni compresi nel perimetro di competenza di ciascuna Unione territoriale intercomunale come individuato dalla legge regionale n. 26/2014.

#### Art. 52.

##### *Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati*

1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli alloggi delle imprese beneficiarie di incentivi di edilizia convenzionata concessi ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti la presente legge, per i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima non siano ancora scaduti i termini per la loro alienazione, possono essere destinati, anche singolarmente:

a) alla locazione, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'immobile a un prezzo ridotto di un importo pari alla somma delle rate di contributo erogate all'impresa maggiorate degli interessi di legge o al capitale dell'anticipazione da questa restituito, con subentro nel rapporto residuo;

b) all'alienazione alle Ater che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi.

3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.

#### Art. 53.

##### *Adeguamento dei valori*

1. Tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale.

#### Art. 54.

##### *Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'art. 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'art. 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:

a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;

b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;

d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

4. La giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4.





## Art. 55.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

2. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

4. Per le finalità previste dagli articoli 22 e 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).

5. Per le finalità previste dagli articoli 25 e 26 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).

## Art. 56.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 febbraio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00268

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 2.

**Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.**

(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERPAC


Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell'ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), contribuisce a promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.

2. Con la presente legge, in particolare:

a) si attuano l'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);





b) sono definite le modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;

c) è integrata la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle definizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

#### Art. 2.

##### *Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 è istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.

2. L'Ente è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. L'Ente ha sede legale in Gorizia e sede operativa presso Villa Manin.

#### Art. 3.

##### *Competenze dell'Ente*

1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):

a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;

b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;

c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;

d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;

e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;

f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;

g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b):

a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli-Venezia Giulia;

b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;

c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);

d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;

e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;

f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.

4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.

#### Art. 4.


##### *Scuola regionale per il restauro*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'Ente gestisce la Scuola regionale per il restauro per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento.

#### Art. 5.

##### *Programmazione dell'attività dell'Ente*

1. L'Ente svolge la propria attività attuando un programma triennale, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni successivamente espresse dal Comitato di cui all'articolo 10 nonché, per quanto attinente alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia, dalla Commissione speciale di cui all'articolo 11, sentite le Direzioni dell'Amministrazione regionale competenti in materia di demanio e patrimonio regionale per quanto attiene alle rispettive competenze.



2. Il programma è approvato entro il 30 settembre antecedente al triennio di riferimento.

3. In sede di prima applicazione il programma è approvato entro il 30 settembre 2016.

4. In sede di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma triennale, l'Ente svolge la propria attività tenendo conto della programmazione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominato Istituto, e dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda.

#### Art. 6.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
- b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
- c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- e) approva il programma di cui all'articolo 5;
- f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.

#### Art. 7.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore unico dei conti.

#### Art. 8.

##### *Direttore generale*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della sua gestione.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio preventivo e il programma triennale di cui all'articolo 5 e le relative variazioni;
- b) adotta il conto consuntivo;
- c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;
- e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;

g) adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19;

h) partecipa alle sedute del Comitato di cui all'articolo 10 e della Commissione speciale di cui all'articolo 11.

#### Art. 9.

##### *Revisore unico dei conti*

1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di cultura.

#### Art. 10.

##### *Comitato d'indirizzo scientifico*

1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione del programma di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:

a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;

b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;

c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;

d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;

e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;

f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;



g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato.

2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.

3. Al Presidente del Comitato è corrisposta un'indennità annuale il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale un gettone di presenza il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione al Comitato dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.

6. Nelle more della costituzione del Comitato, le competenze dello stesso sono svolte dal Sovrintendente, con funzioni di Presidente, e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016. Per la partecipazione a tale attività collegiale al Presidente e ai componenti spettano i compensi di cui al comma 3.

#### Art. 11.

##### *Commissione speciale per i musei provinciali di Gorizia*

1. Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all'articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da:

a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;

e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);

f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente.

2. La partecipazione alla Commissione dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

#### Art. 12.

##### *Organizzazione interna*

1. La Regione definisce, con il provvedimento che stabilisce l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, l'assetto organizzativo dell'Ente tenendo conto della peculiarità delle funzioni precedentemente svolte dall'Istituto e dall'Azienda e di quelle connesse all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di beni culturali.

#### Art. 13.

##### *Conferimento incarichi*

1. L'incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata massima quinquennale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore generale si applica la disciplina prevista per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.





3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico in analogia a quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

5. In sede di prima applicazione e in relazione all'assetto organizzativo definito ai sensi dell'articolo 12, gli eventuali incarichi dirigenziali diversi da quello di cui al comma 1 sono conferiti, prioritariamente, al Direttore dell'Istituto e al Direttore dell'Azienda in carica alla data del 31 maggio 2016.

6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente, a persone dotate di qualificazione professionale e comprovata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

7. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

8. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Revisore supplente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

9. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina.

10. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti ai sensi della normativa regionale vigente.

11. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

- a) il personale in servizio presso l'Ente;
- b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Ente;
- c) i consulenti e collaboratori dell'Ente;
- d) i consiglieri e gli assessori regionali.

12. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

13. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.

14. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

## Art. 14.

### *Dotazione finanziaria dell'Ente*

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:

- a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;
- b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
- c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;
- e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
- f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;
- g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;
- h) il ricavato da biglietti di ingresso;
- i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.

## Art. 15.

### *Personale dell'Ente*

1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.


3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.

4. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può avvalersi anche di collaborazioni esterne e di consulenze professionali.

5. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, la Regione:

a) assegna all'Ente, contestualmente all'attribuzione di cui all'articolo 16, comma 3, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto prevalentemente alle attività connesse allo svolgimento dei compiti di gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura attribuiti alla propria disponibilità;

b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le attività di cui alla lettera a); la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale di tali contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.



## Art. 16.

*Patrimonio e contabilità*

1. L'Ente è dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale e all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.

3. Anche successivamente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati eventuali altri istituti o luoghi della cultura o beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, in particolare in esito alla procedura di subentro nelle funzioni delle Province di cui alla legge regionale 26/2014, Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da attribuire alla disponibilità dell'Ente.

4. L'Amministrazione regionale mette, altresì, a disposizione dell'Ente i beni immobili e mobili necessari per il suo funzionamento.

5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.

6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.

## Art. 17.

*Tutela pertinenziale delle collezioni della provincia di Gorizia*

1. Nel riconoscere che il legame tra i beni culturali, anche mobili, e il loro contesto di tradizionale collocazione esprime un peculiare profilo del valore culturale dei beni stessi per il significato particolare che essi assumono nel luogo di collocazione, la Regione intende salvaguardare e tutelare il legame inscindibile delle collezioni dei Musei provinciali di Gorizia con il territorio di riferimento, a qualunque ente pubblico esse appartengano.

2. A tal fine le collezioni di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere trasferite stabilmente al di fuori del territorio dei Comuni facenti parte della Provincia di Gorizia alla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

3. Al fine di dare rilevanza giuridica al legame di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale richiede ai competenti organi dello Stato l'apposizione di un vincolo di tipo storico - relazionale volto a stabilire la pertinenzialità delle collezioni rispetto al territorio della Provincia di Gorizia.

## Art. 18.

*Vigilanza*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Ente in conformità all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

## Art. 19.

*Procedure di soppressione e norme transitorie*

1. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un Commissario straordinario presso l'Istituto e presso l'Azienda, al quale sono attribuiti i compiti e le attività amministrative e contabili, elencati in dettaglio, relativi alla procedura di soppressione dell'Istituto e dell'Azienda e alla creazione dell'Ente.

2. L'incarico di Commissario è conferito, contestualmente al conferimento dell'incarico di Direttore generale, a un dirigente del ruolo unico regionale. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un'indennità relativa all'incarico.

3. Dalla data di nomina del Commissario:

a) sono sciolti il Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 e il Comitato di indirizzo scientifico di cui alla legge regionale 32/2002;

b) il Consiglio di amministrazione dell'Azienda non svolge le funzioni di cui all'articolo 5 bis, comma 4, della legge regionale 32/2002 e svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 32/2002.

4. I Direttori dell'Istituto e dell'Azienda in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nei loro incarichi, automaticamente e alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 maggio 2016 ed esercitano le funzioni non espressamente attribuite al Commissario con il decreto di cui al comma 1.

5. Al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Istituto e dell'Azienda.

6. Il Commissario provvede alla chiusura della gestione pregressa dell'Istituto e dell'Azienda, curando in particolare per ciascuno di essi:

a) la predisposizione dello stato di consistenza finale dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;

b) la predisposizione di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale alla chiusura della gestione dell'Istituto e dell'Azienda;

c) la predisposizione di un atto ricognitivo finale dei rapporti giuridici attivi e passivi;

d) il riaccertamento straordinario dei residui entro il 30 aprile 2016;

e) l'approvazione del conto consuntivo 2015 entro il 30 aprile 2016;



f) l'adozione del bilancio di previsione unificato dell'Ente entro il 31 maggio 2016.

7. L'Ente è costituito a decorrere dall'1 giugno 2016. Entro tale termine sono nominati i relativi organi ed è definito l'assetto organizzativo. In ogni caso il Commissario e i revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda restano in carica fino alla nomina degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2016.

8. I revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare, rispettivamente, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/2008 e all'articolo 9 della legge regionale 32/2002 fino alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda.

Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) certificazione dei rendiconti dell'Istituto e dell'Azienda relativi all'esercizio 2015;

b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura al momento dell'adozione del bilancio di cui al comma 6, lettera f);

c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b);

d) assistenza tecnica al Commissario per gli adempimenti di cui al comma 6.

9. I revisori di cui al comma 7 continuano a percepire le indennità come determinate dalla Giunta regionale.

10. A decorrere dall'1 giugno 2016 l'Istituto e l'Azienda sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'Ente che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

11. L'Ente subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto e dell'Azienda dalla data della loro cessazione.

12. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale dell'Istituto e dell'Azienda rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.

13. I beni immobili e mobili delle Province, da acquisire da parte della Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 e destinati alla disponibilità dell'Ente, sono assegnati al medesimo contestualmente all'acquisizione, mediante verbali di consegna sottoscritti contestualmente dai rappresentanti di Regione, Provincia ed Ente. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'interventiva, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

## Art. 20.

### Coordinamento normativo

1. Nelle leggi e nei regolamenti regionali ogni riferimento all'Istituto o all'Azienda è sostituito col riferimento all'Ente e ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sostituito col riferimento al Direttore generale dell'Ente.

## Capo II

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E NORME FINALI

## Art. 21.

### Modifiche alla legge regionale n. 34/2015

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 361, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al fine di determinare per l'anno 2016 la destinazione percentuale delle risorse disponibili, detratti gli stanziamenti definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell'articolo 5, comma 97, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per le iniziative e gli interventi di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Tabella I relativa all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituita dalla seguente:

Tabella I

Art. 18 L.R. 26/2001 Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16 legge 38/2001)	56,46
Art. 19 L.R. 26/2001 Contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia (art. 8 legge 38/2001)	24,12
Art. 20 L.R. 26/2007 Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (art. 21 legge 38/2001)	4,27
Spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (art. 3 legge 38/2001)	0,21
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007 Percentuale destinata a quota di accantonamento da ripartire in sede di legge regionale di assestamento del bilancio	14,94





## Art. 22.

*Interventi urgenti per la Scuola bilingue di San Pietro al Natisono*

1. Al fine di consentire l'apertura dell'anno scolastico 2016/2017 presso l'edificio scolastico di proprietà comunale destinato a sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisono, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento statico e antisismico già in parte finanziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisono per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisono.

2. La domanda per la concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, corredata di un quadro economico, di una relazione illustrativa dei lavori e di un cronoprogramma delle opere e dei pagamenti, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Alla concessione e liquidazione del contributo si provvede come stabilito dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa valutazione istruttoria da parte della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).

## Art. 23.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2014*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «ed e bis», sono inserite le seguenti: «e i rispettivi sostituti».

## Art. 24.

*Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 23/2015*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, dopo le parole «che specificano», sono inserite le seguenti: «le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo».

## Art. 25.

*Modifiche all'art 37 della legge regionale n. 23/2015*

1. All'articolo 37 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole «che specificano», sono inserite le seguenti: «le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

## Art. 26.

*Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 23/2015*


1. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015, è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2014, gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)».

## Art. 27.

*Reviviscenza di norme*

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all'articolo 22, commi primo e terzo, e all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006 n. 177 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), e successive modifiche



e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 46, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 47, 48, 49 e 50, come modificato dall'articolo 28.

2. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera *u*), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008 n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 53, 54, 55 e 56, come modificato dall'articolo 28.

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2015*

1. All'articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 46 le parole «sostegno dei programmi di attività» sono sostituite dalle seguenti: «funzionamento e lo sviluppo»;

*b*) il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 47, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 49; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.»;

*c*) il comma 50 è sostituito dal seguente:

«50. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 46, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.»;

*d*) il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 53, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso ed è inoltre fissato il termine di rendicontazione; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 55; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.»;

*e*) il comma 56 è sostituito dal seguente:

«56. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 52, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di presentazione del rendiconto nonché le specifiche modalità attuative dell'intervento previsto a sostegno dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.».

#### Art. 29.


##### *Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 11/2013*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole «di proprietà statale» sono sostituite dalle seguenti: «legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici».

#### Art. 30.

##### *Integrazione della disciplina di cui all'art. 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale n. 14/2012*

1. Per la rendicontazione del contributo decennale finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza e di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsti dall'articolo 6, comma 197, lettere *a*) e *c*), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 6, commi 121 e 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il Comune di Udine, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dal soggetto realizzatore degli interventi stessi, trasmette al Servizio competente in materia di valorizzazione dei beni culturali gli atti comprovanti il trasferimento, da parte del Comune medesimo a favore del soggetto summenzionato, dei ratei



di contributo erogati dalla Regione nonché una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante sia la regolare esecuzione di detti interventi nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, sia l'ammontare della spesa a tal fine sostenuta per la loro realizzazione.

#### Art. 31.

##### *Conferma dei contributi concessi al comune di Spilimbergo per interventi di edilizia teatrale*

1. Il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e a valere rispettivamente su risorse stanziare per l'anno 2008 e per l'anno 2009, possono essere utilizzati dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale".

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. La struttura competente in materia di beni culturali, nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 1 per un importo corrispondente alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi.

#### Art. 32.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2015*

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 34/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 la parola «raccolgere» è sostituita dalla seguente: «esaminare» e le parole «ed effettuare le necessarie ricerche» sono sostituite dalle seguenti: «e le ricerche scientifiche condotte»;

b) al comma 16 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

c) al comma 17 le parole «al Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale competente in materia di cultura» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

#### Art. 33.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede come di seguito indicato:

a) relativamente al comma 1, mediante storno di complessivi 75.000 euro suddivisi in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.


b) relativamente al comma 2, mediante storno di 1.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per complessivi 3.000 euro suddivisi in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 6.473.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2016 e di 2.436.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 83.325,88 euro, suddivisa in ragione di 18.815,52 euro per l'anno 2016 e di 32.255,18 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, come di seguito indicato:

a) 78.147,44 euro suddivisa in ragione di 17.646,20 euro per l'anno 2016, e di 30.250,62 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;





b) 5.178,44 euro suddivisa in ragione di 1.169,32 euro per l'anno 2016, e di 2.004,56 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1, è iscritto lo stanziamento complessivo di 23.587,46 euro, suddiviso in ragione di 5.326,20 euro per l'anno 2016 e di 9.130,63 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo complessivo come di seguito indicato:

a) 10.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) 3.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

11. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 4 ter, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

13. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

15. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede come di seguito indicato: a) mediante storno di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; b) per 20.000 euro mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

#### Art. 34.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:

- a) la legge regionale 32/2002;
- b) la legge regionale 10/2008.

#### Art. 35.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni abrogative di cui all'articolo 34 hanno effetto dalla data di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 febbraio 2016

Per il Presidente: il vicepresidente: Bolzonello

16R00269



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 7.

**Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 ordinario del 17 febbraio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Art. 1.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 38/2004*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge n. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 febbraio 2016

D'ALFONSO

*(Omissis).*

16R00260

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. 8.

**Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 40/2010.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 speciale del 7 marzo 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Art. 1.

*Integrazione all'art. 18 della legge regionale n. 6/2016*


1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 (Autonomia del Consiglio regionale) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è approvato il bilancio del Consiglio regionale di cui al verbale consiliare 16 dicembre 2015, n. 51/3 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016. Bilancio pluriennale 2016-2018), come modificato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), allegato alla presente legge, la cui copertura è assicurata nell'ambito della missione 1, programma 01, capitolo 11102/01.».

Art. 2.

*Integrazione alla legge regionale n. 17/2001*

1. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) dopo le parole «sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista» sono aggiunte le parole «, scelto indifferentemente tra i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale in possesso del profilo richiesto. Le autorità aventi diritto (Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, componenti l'esecutivo) scelgono d'intesa e su base fiduciaria, i due dipendenti da assegnare loro, anche sulla base della maggiore vicinanza dei rispettivi domicili. I dipendenti non impiegati per tali finalità sono destinati ad altri compiti, nell'ambito delle strutture organizzative di appartenenza».



## Art. 3.

*Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 40/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) le parole «il consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni» sono autenticamente interpretate nel senso che l'autorizzazione non è dovuta nei confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, dei componenti l'esecutivo se formalmente delegati dal Presidente della Giunta a esercitare specifiche funzioni, nonché dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/2011*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono inseriti i seguenti commi:

«7-bis. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge.

7-ter. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge.

7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.»

## Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale n. 28/2011 e alla legge regionale n. 23/2015*

1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2:

1) al comma 4 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali» e le parole «tra le quattro province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi uffici provinciali competenti in materia sismica» sono sostituite dalle parole: «(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta»;

2) al comma 5 le parole «delle Province» sono soppresse;

b) all'art. 7:

1) al comma 1 la parola «Provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

2) al comma 5 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale»;

c) all'art. 8:

1) al comma 1 la parola «Provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

2) al comma 2 le parole «La Provincia» sono sostituite dalle parole: «L'ufficio regionale»;

3) al comma 4 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

4) al comma 5 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali» e la parola «15» è sostituita dalla parola «30»;

5) al comma 7 le parole «e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,» sono soppresse e le parole «provinciale competente ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle parole: «regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 15»;

d) all'art. 9, comma 1, le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»;

e) all'art. 10:

1) al comma 2 le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»;

2) al comma 3 ove presenti le parole «La Provincia» sono sostituite dalle parole: «L'ufficio regionale»;

3) al comma 4 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole: «dall'ufficio regionale»;

f) all'art. 11, comma 2, la parola «assevera» è sostituita dalle parole: «ed il direttore dei lavori asseverano»;





g) all'art. 12, comma 1, le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»;

h) all'art. 14, comma 2, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole: «l'ufficio regionale competente»;

i) all'art. 15:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.»;

2) al comma 2 le parole «diritti e spese» sono soppresse;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono rimosse dalla Regione.»;

4) al comma 5 le parole «Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'art. 16, sono rimosse» sono sostituite dalle parole: «Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è riscosso»;

5) alla lettera a) del comma 5 le parole «Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura» sono sostituite dalle parole: «Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e»;

6) alla lettera b) del comma 5 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Uffici regionali che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.»;

l) all'art. 16:

1) alla rubrica le parole «Sanzioni amministrative» sono sostituite dalle parole: «Repressione delle violazioni»;

2) al comma 1 le parole «che disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1» sono sostituite dalle parole: «disciplinate dal titolo III e IV» e la parola «amministrative» è soppresa;

3) al comma 2 sono eliminate le parole «in muratura», «e in legno» e «amministrative»;

m) all'art. 19:

1) al comma 1 le parole «comunale competente» sono sostituite dalle parole: «regionale competente per territorio»;

2) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole «per l'edilizia» sono aggiunte le parole: «o presso gli uffici competenti in materia sismica»;

3) alla lettera b) del comma 4 le parole «uffici provinciali competenti per territorio» sono sostituite dalle parole: «uffici territorialmente competenti in materia sismica»;

4) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, tutte le pratiche giacenti o in istruttoria presso gli uffici provinciali territoriali, sono trasferite di competenza agli uffici regionali.»;

5) il comma 5-quater è soppreso;

6) Il comma 5-quinquies è soppreso;

n) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — 1. Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonché di quelli di cui al comma 10.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

4. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15 iscritte nello stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 2.

5. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica i comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le «spese di istruttoria» pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2016 in euro 60.000,00.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nello stanziamento già previsto nel titolo 3, tipologia 500 concernente le entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e sono destinate al finanziamento dello stanziamento già previsto nello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri relativi agli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico.



7. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si fa fronte secondo le seguenti modalità:

a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione legge 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 50.000,00, attraverso le risorse di cui allo stanziamento della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 6 e alle quote di cofinanziamento del programma Operativo regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013) della missione 01, programma 12.

8. Ai componenti esterni del «Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica» istituito con D.G.R. n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge e dei tavoli tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici).

9. Agli oneri di cui al comma 8 relativi al «Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica», presuntivamente valutati in euro 10.000,00, si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Agli oneri di cui al comma 8 relativi ai tavoli tecnico-scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Gli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa previsti nel presente articolo sono determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio.

12. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento delle relative entrate.»

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di rischio sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014).

3. Alla legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare «Autoporto di Castellalto», modifiche alla legge regionale n. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole «15 febbraio 2016» sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2016»;

b) al comma 2 dell'art. 4 le parole «15 febbraio 2016» sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2016».

## Art. 6.

### *Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/2015*

1. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), sono soppresse le seguenti parole: «bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:».

## Art. 7.

### *Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 18/1983*


1. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) le parole «il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,» sono sostituite dalle parole: «i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della legge regionale n. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015)».

2. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, dopo le parole «dai piedi esterni degli argini» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dal confine dell'area demaniale qualora più esterna rispetto alle sponde o argini».

3. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, il secondo capoverso è sostituito dal seguente capoverso: «Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine».

4. Al comma 3-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, le parole dopo «pericolosità idraulica,» sono sostituite dalle parole: «fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della «piena ordinaria», equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma».

5. Al comma 4-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, dopo la parola «qualora» sono aggiunte le seguenti parole: «detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e».



6. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983 è aggiunto il seguente comma:

«4-*ter*. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-*bis* è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato *A* della legge regionale n. 36/2015».

Art. 8.

*Modifiche all'allegato A  
della legge regionale n. 36/2015*

1. All'allegato *A* della legge regionale n. 36/2015, dopo il corso d'acqua di cui al punto «n. 39, Fiume Giovenco: dalla sorgente all'incile» sono aggiunti i seguenti:

*a)* «40. Fiume Salto: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio»;

*b)* «41. Fiume Imele: dalla sorgente alla confluenza con il Salto»;

*c)* «42. Fiume Turano: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio».

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 marzo 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00292


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 8 1 3 \*

€ 3,00

